

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 gennaio 2003

relativa all'ammissione temporanea di cavalli che partecipano alle prove preolimpiche del 2003 in Grecia

[notificata con il numero C(2002) 5561]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/13/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi <sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla decisione 2002/160/CE della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 19, punto ii),

considerando quanto segue:

- (1) A norma della decisione 92/260/CEE della Commissione, del 10 aprile 1992, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'ammissione temporanea di cavalli registrati <sup>(3)</sup>, modificata da ultimo dalla decisione 2002/635/CE <sup>(4)</sup>, si devono fornire garanzie affinché i cavalli maschi non castrati di età superiore a 180 giorni non costituiscano un rischio di diffusione dell'arterite virale equina.
- (2) I cavalli registrati che nell'agosto 2003 parteciperanno alle prove preolimpiche di Atene in Grecia saranno posti sotto la sorveglianza veterinaria delle competenti autorità greche e della Fédération Equestre Internationale (FEI).
- (3) Alcuni cavalli maschi ammissibili a questo evento equestre di alto livello potrebbero non soddisfare i requisiti fissati dalla decisione 92/260/CEE per quanto concerne l'arterite virale equina.
- (4) Si deve pertanto prevedere una deroga a tali requisiti per i cavalli temporaneamente ammessi a questo evento sportivo. Nella deroga devono essere fissate condizioni intese ad escludere qualsiasi rischio di diffusione dell'arterite virale equina.
- (5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

1. In deroga alla decisione 92/260/CEE, gli Stati membri autorizzano l'ammissione temporanea di cavalli maschi registrati non castrati che partecipano alle prove preolimpiche di Atene in Grecia nell'agosto 2003, senza esigere le garanzie richieste dalla decisione suddetta per quanto concerne l'arterite virale equina, purché siano rispettate le condizioni di cui al paragrafo 2.

2. Il certificato sanitario redatto in conformità dell'allegato II della decisione 92/260/CEE deve soddisfare i seguenti requisiti:

- a) nella sezione III, lettera e), il punto v) del certificato rispettivo, concernente l'arterite virale equina, è soppresso dal veterinario ufficiale che firma il certificato;
- b) è aggiunto al certificato il testo seguente:  
«Cavallo ammesso a norma della decisione 2002/13/CE della Commissione <sup>(\*)</sup>;

<sup>(\*)</sup> GU L 7 dell' 11.1.2003.»;

- c) il testo seguente è aggiunto alla dichiarazione acclusa al certificato:  
«Il cavallo oggetto del presente certificato non sarà utilizzato per la riproduzione o per la raccolta dello sperma durante la sua permanenza in uno Stato membro dell'Unione europea. Sono state prese disposizioni per il trasporto immediato del cavallo fuori della Comunità europea al termine delle prove preolimpiche.»

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 gennaio 2003.

*Per la Commissione*

David BYRNE

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 224 del 18.8.1990, pag. 42.

<sup>(2)</sup> GU L 53 del 23.2.2002, pag. 37.

<sup>(3)</sup> GU L 130 del 15.5.1992, pag. 67.

<sup>(4)</sup> GU L 206 del 3.8.2002, pag. 20.